

297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa a - Dlgs 14/2019 -Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 mar

Art. 297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

----- precedente normativa di riferimento

297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa a - Dlgs 14/2019 -Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 mar
Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-201

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la

297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa a - Dlgs 14/2019 -Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 mar

comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento".

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 luglio 2001 n. 211 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza".

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore".

Documenti collegati:

[297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa a - Dlgs 14/2019 -Art. 195 \(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa\). Regio Decreto 16 mar](#)

Art. 297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Regio

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - accertamento giudiziario - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18728 del 13/07/2018 \(Rv. 649582 - 01\)](#)

Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 \(Rv. 649895 -](#)

297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa a - Dlgs 14/2019 -Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 mar

[01\)](#)

Dichiarazione dello stato di insolvenza - Attribuzioni patrimoniali in favore della società condizionate all'ammissione alla procedura di l.c.a.- Idoneità incidere sulla valutazione dell'insolvenza - Esclusione - Fondamento. Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - accertamento giudiziario - successivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10383 del 30/04/2018 \(Rv. 648555 - 01\)](#)

Nei confronti degli enti pubblici economici - Ammissibilità- Esclusione - Ragioni. In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento preventivo e l'accertamento successivo dello stato di insolvenza restano ancorati, per effetto delle disposizioni della legge fallimentare, ai medesimi

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4452 del 23/02/2018 \(Rv. 647425 - 01\)](#)

Sentenza di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza - Regime impugnatorio - Appellabilità - Fondamento. In tema di amministrazione straordinaria, la sentenza di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza è appellabile, ex art. 195 l. fall., nella formulazione anteriore alla

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello